

Area Dirigenza - Regione Siciliana



CobaS-CodiR
COMITATO NAZIONALE LAVORATORI

COBAS/CODIR AREA DIRIGENZA

PIATTAFORMA CONTRATTUALE CCRL 2006/2009 AREA DELLA DIRIGENZA

Premessa

Stante l'approssimarsi dell'avvio delle contrattazioni finalizzate al rinnovo contrattuale dell'Area della Dirigenza, relativamente al quadriennio giuridico 2006/2009 e bienni economici 2006/2007 e 2008/2009, il **COBAS/CODIR** ha formulato le proprie proposte per il contratto giuridico della Dirigenza della Regione Siciliana.

L'approccio metodologico consiste nel fornire le adeguate modifiche ed integrazioni al vigente C.C.R.L. 2002/2005 laddove nel corso degli anni si sono manifestate criticità, evidenziando gravi carenze e limiti.

Campo di applicazione

Fermo restando che il COBAS/CODIR non ritiene che nell'ambito della Dirigenza della Regione Siciliana sia genericamente necessario il ricorso a personale esterno, stante l'attuale presenza di dirigenti esterni in servizio, si ritiene opportuno prevedere all'**art. 1** che le previsioni nello stesso articolo indicate non vengano applicate ai dirigenti a tempo determinato ma vadano specificate apposite normative con i criteri di utilizzo degli stessi.

Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

Si ritiene opportuno che al **comma 7 dell'art. 2** vada specificato che l'indennità di vacanza contrattuale vada corrisposta dopo un periodo pari a tre mesi dalla scadenza del contratto ovvero dalla data della sua sottoscrizione, qualora successiva.

Relazioni sindacali : Informazione e Concertazione

Si ritiene che debbano necessariamente essere ridefiniti gli ambiti relativi alle materie oggetto di informazione e contrattazione con le Organizzazioni Sindacali ed in particolare dovranno essere oggetto di contrattazione tutte le forme di organizzazione della regione e degli enti ed i metodi di controllo sull'attività dei dirigenti, le materie relative alla determinazione dei criteri generali in materia di valutazione della dirigenza e le modalità per l'acquisizione e redistribuzione di risorse finanziarie.

La concertazione prevista all'**art. 10** va attivata senza bisogno di specifica richiesta .

Area Dirigenza - Regione Siciliana



CobaS-CodiR
COMITATO NAZIONALE LAVORATORI

Impegno di lavoro

Dove il vigente C.C.R.L. , all'**art.24**, prevede che il dirigente utilizzi il badge, laddove presente un sistema di rilevazione automatizzata, al fine esclusivo di attestare la sua presenza giornaliera in ufficio, occorre specificare e concordare, al fine di non creare discriminazioni fra i vari uffici ed enti, univoche modalità di timbratura.

Ferie

Relativamente al comma 9 dell'**art. 25** le ferie possono essere sospese in caso di malattia, sin dal primo giorno del verificarsi della stessa, avendo cura di comunicarlo tempestivamente all'Amministrazione. Relativamente alla fruizione delle ferie, il comma 10 dell'**art.25** si ritiene debba essere modificato prevedendo la possibilità di usufruire delle ferie, non godute per motivate esigenze personali o di servizio, entro i 12 mesi dell'anno successivo, al fine di una migliore programmazione del lavoro del dirigente.

Festività

All'**art. 26** appare opportuno evidenziare che qualora la festività già riconosciuta dallo stato coincida con altro giorno non lavorativo la stessa andrà recuperata o retribuita.

Assenze retribuite

Si ritiene necessario rimodulare, sempre nell'ambito del limite annuo di 45 giorni, le giornate a disposizione per la partecipazione a concorsi, esami, congressi ecc. di cui al comma 1, lettera a, dell'**art.27** ampliando tale limite a giorni 15, così come è opportuno ampliare a giorni 5 il limite disponibile per particolari motivi personali (comma 1, lettera c)

Conferimento di incarichi dirigenziali

Premesso che con riferimento al comma 1 dell'**art.36**, laddove viene indicato che tutti i dirigenti del ruolo unico hanno diritto ad un incarico, si ritiene opportuno cassare la dicitura "il dovere di accettarlo salvo giustificati e documentati motivi" ed in ordine alla durata dello stesso incarico si ritiene congruo stabilire un intervallo compreso fra **3 e 7** anni, con facoltà di rinnovo così come previsto dalla L.R.10/2000, art.9.

Incarichi aggiuntivi di amministrazione e controllo

Il contenuto dell'**art.38** va implementato con delle norme riguardanti l'attribuzione di incarichi aggiuntivi, in particolare:

l'attribuzione degli eventuali incarichi aggiuntivi deve essere improntata su criteri di capacità e competenza del singolo dirigente in base alla natura e caratteristica dell'incarico e con riferimento ai programmi da realizzare, tenendo conto dei titoli di studio e professionali posseduti.

Area Dirigenza - Regione Siciliana



CobaS-CodiR
COMITATO NAZIONALE LAVORATORI

L'Amministrazione, nell'attribuzione di tali incarichi, accerterà che l'impegno richiesto per l'espletamento degli stessi sia compatibile con lo svolgimento delle funzioni dirigenziali già attribuite anche al fine di non pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti.

Ogni anno le Amministrazioni provvederanno, entro il 31 gennaio a fornire alle OO.SS. l'elenco degli incarichi conferiti nel corso dell'anno precedente.

Ai dirigenti che svolgono incarichi aggiuntivi viene corrisposta, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, una quota ai fini del trattamento accessorio in ragione dell'impegno richiesto uguale al 70% del compenso previsto per l'incarico aggiuntivo, corrisposto a tassazione separata direttamente dall'Amministrazione presso la quale viene svolto l'incarico.

Il restante 30% confluirà sul fondo di cui all'art.66 del CCRL

Verifica e valutazione dei risultati dei dirigenti

Si ritiene che la valutazione annuale del dirigente debba concludersi necessariamente entro il mese di giugno successivo a quello di riferimento. Pertanto tale indicazione deve essere aggiunta al **comma 6 dell'art. 39** prevedendo altresì che, qualora tale termine non venisse rispettato, la valutazione sarà considerata positiva con il massimo del punteggio con la conseguente erogazione della premialità corrispondente.

Inoltre al comma 9 è bene stabilire che, nell'ipotesi in cui non vi siano modifiche della struttura né motivi che giustificano eventuali rotazioni o comunque il mancato rinnovo dell'incarico e non vi sia una valutazione negativa del dirigente, allo stesso deve essere garantita la stipula di un nuovo contratto, la valutazione deve essere anticipata ed eventualmente rinegoziati gli obiettivi.

Si ritiene necessario istituire una commissione paritetica cui il dirigente può ricorrere in caso di dissenso nella valutazione. Tale commissione è nominata dal Dirigente Generale della Funzione Pubblica ad ogni scadenza contrattuale ed è composta dal Dirigente Generale della Funzione Pubblica o suo delegato, da un rappresentante della Funzione Pubblica come mediatore e garante, dal dirigente ricorrente accompagnato dal proprio rappresentante sindacale. La commissione può riformulare o confermare la valutazione.

Risoluzione anticipata del contratto individuale

Si ritiene opportuno inserire alla lettera a) del comma 1 **dell'art. 41** il ricorso all'informazione preventiva alle OO.SS. Al comma 2 del medesimo articolo, nel caso in cui il contratto venga risolto anticipatamente e unilateralmente dall'Amministrazione, l'incarico equivalente ivi previsto spetterà soltanto ai dirigenti a tempo indeterminato del ruolo unico.

Scadenza dell'incarico e clausola di salvaguardia

Nel conferimento di incarico equivalente, **art. 42, comma 2**, la retribuzione di posizione complessiva deve essere di pari valore economico dell'incarico precedente. I dirigenti cui viene proposto un incarico equivalente che senza giustificato motivo rifiutino il contratto proposto, perdono la garanzia di cui al comma

Area Dirigenza - Regione Siciliana



CobaS-CodiR
COMITATO NAZIONALE LAVORATORI

2. Qualora sorgano controversie circa l'esistenza del giustificato motivo si ricorrerà alle procedure di cui all'art.39 ed in particolare alla commissione paritetica.

Sostituzione del Dirigente

Si ritiene che all'**art.43** l'incarico aggiuntivo debba essere conferito con specifica citazione nel contratto e con successivo atto aggiuntivo, provvedendo a finanziare la spesa non nell'ambito delle economie come oggi previsto ma con appositi fondi.

Mobilità del personale dirigenziale all'interno della Regione Siciliana

Al comma 3 **dell'art. 45** vanno fatte salve le norme di salvaguardia di cui all'art.42 del C.C.R.L. qualora alla scadenza naturale dell'incarico il dirigente sottoscriva un ulteriore contratto presso un'altra struttura, provvedendo al conseguente trasferimento delle somme relative alla retribuzione di parte variabile in precedenza percepite nella struttura di provenienza .

Nel caso di annualità non completata, comma 4, sono dovute le indennità per i risultati relativi al periodo completato.

Al comma 5 del medesimo articolo, alla scadenza naturale del contratto, qualora non venga sottoscritto un nuovo contratto presso la stessa struttura, l'Ufficio preposto alla tenuta del ruolo unico della dirigenza, entro 180 giorni, e non più 60, dalla comunicazione del dirigente, proporrà allo stesso l'assegnazione presso una delle strutture che abbiano richiesto personale dirigenziale.

Accesso alla dirigenza nell'Amministrazione Regionale

E' necessario stabilire e delineare in modo chiaro le modalità di accesso alla seconda fascia dirigenziale, **art.50** del CCRL, da parte degli attuali dirigenti di terza fascia.

Si ritiene inoltre indispensabile prevedere un divieto di assunzione ai dirigenti in seconda fascia se non dopo l'esaurimento del personale attualmente in terza fascia.

Requisito essenziale per accedere alla Dirigenza Generale è quello di appartenere al ruolo unico della Dirigenza regionale per un periodo non inferiore ai 5 anni.

Trattamento economico fondamentale

Si propone di equiparare il trattamento economico dei Dirigenti Regionali di 2 e 3 fascia, **art.61** del CCRL, a quello dei Dirigenti dell'Area 1 dello Stato (Ministeriali).

Lo stipendio tabellare dei dirigenti di 2 e 3 fascia approvato con D.P.Reg n.10/2001 e di cui all'art.61 del C.C.R.L. 2002/2005 nella misura annua lorda di Euro 41,807, 00, comprensivo della tredicesima mensilità,

Area Dirigenza - Regione Siciliana



CobaS-CodiR
COMITATO NAZIONALE LAVORATORI

andrà conseguentemente incrementato degli importi equivalenti alle corrispondenti qualifiche ministeriali dello Stato.

Effetti dei nuovi trattamenti economici

All'**art.63** è bene specificare che le retribuzioni risultanti dall'applicazione degli articoli 61 (trattamento economico fondamentale dirigenti di 2 e 3 fascia), 64 (retribuzione di posizione) e 65 (retribuzione di risultato) hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle contribuzioni assistenziali e previdenziali, sui contributi di riscatto e sulle ferie non godute e da monetizzare, secondo la normativa attualmente in vigore.

Retribuzione di posizione

Si ritiene opportuno specificare all'**art.64** che le Amministrazioni che applicano il contratto determinano (comma 1) per i dirigenti di seconda e terza fascia, i valori economici della retribuzione di posizione parte variabile in relazione non più a tre ma a due fasce che, conseguentemente, vanno rideterminate.

Ne discende che i successivi commi dal 4 al 9 andranno modificati conseguenzialmente.

Retribuzione di risultato

Si ritiene che **l'art. 65** vada rivisto inserendo al comma 3 che i criteri generali per la valutazione dell'attività dei dirigenti, finalizzati alla graduazione e corresponsione dell'indennità di risultato, formano oggetto di contrattazione integrativa.

Inoltre si rende indispensabile aggiungere un ulteriore comma nel quale venga previsto che l'indennità di retribuzione di risultato viene corrisposta entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo, incrementata del 5% per ogni mese di ritardo.

Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato.

Si ritiene necessario modificare sostanzialmente **l'art.66** confermando il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti dell'Amministrazione regionale già istituito ed assicurandone il finanziamento secondo i commi 1 e 2 dello stesso art.66. Occorre prevedere, inoltre, un ulteriore finanziamento del fondo attraverso le risorse finanziarie derivanti dai compensi per incarichi aggiuntivi di cui all'art.38.

L'intero importo delle retribuzioni individuali di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio confluirà in via permanente nel fondo a decorrere dall'anno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Per l'anno in cui avviene la cessazione del servizio verrà accantonato per ciascun dirigente un importo pari alle mensilità residue della RIA in godimento, computandosi a tale fine, oltre ai ratei di tredicesima, le frazioni di mese superiori ai 15 giorni. L'importo accantonato confluisce nel fondo con decorrenza dall'anno successivo.

Appare inoltre opportuno che ad ogni esercizio finanziario l'Amministrazione dia informazione alle OO SS firmatarie del C.C.R.L. dell'ammontare complessivo del fondo che non può essere inferiore a quello dell'anno precedente, specificando il numero dei dirigenti pensionati nell'esercizio precedente.

Alla ripartizione delle quote del fondo provvederà il Dipartimento della Funzione Pubblica.

Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione che a consuntivo di esercizio risultassero ancora disponibili sono destinate al fondo di cui all'art.66 per essere utilizzate con decorrenza dall'anno successivo.

Area Dirigenza - Regione Siciliana



CobaS-CodiR
COMITATO NAZIONALE LAVORATORI

I compensi di natura fondamentale ed accessoria dei soggetti di cui al comma 8 dell'art.9 della L.R.10/2000 nonché dei dirigenti a tempo determinato, ovvero dei soggetti esterni chiamati a svolgere funzioni dirigenziali a tempo determinato negli uffici di diretta collaborazione non sono a carico del fondo di cui all'articolo 66.

Trattamento di trasferta

In ordine a quanto previsto dal comma 5 dell'**art.68** si propone di aggiungere che, in assenza dell'individuazione, da parte della contrattazione di cui all'art. 5 comma 2 del vigente C.C.R.L., di attività che svolgendosi in particolarissime situazioni operative non consentono di fruire del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture, sarà possibile fare fede ad apposita autocertificazione da parte del dirigente in trasferta.

Riguardo alle indennità da corrispondere previste all'art.68 si ritiene di proporre un aumento pari al 12% delle somme indicate a vario titolo al fine di adeguarle alla sopravvenuta inflazione.

Inoltre il comma 3 va modificato prevedendo, in caso di trasferte di durata superiore ad 8 ore, il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in albergo fino ad un massimo di Euro 200,00.

Assicurazioni

Si ritiene necessario stipulare apposite polizze assicurative integrative per i Dirigenti, in aggiunta a quanto già previsto dal Servizio Sanitario Nazionale.

Occorre, inoltre, prevedere, con oneri a carico delle Amministrazioni, la stipula di apposite polizze di copertura per eventuali danni provocati in buona fede. In caso di invalidità permanente o morte per cause di servizio va prevista la corresponsione di, rispettivamente, 10 e 12 annualità di retribuzione complessiva in aggiunta alle somme liquidate dalle Assicurazioni.

IL COORDINAMENTO DIRIGENZA COBAS/CODIR

D. Alario, A. Alfieri, G. Anzaldi, R. Cosentino, R. Giardina, P. Picone, P. Reina

IL RESPONSABILE AREA DIRIGENZA

Fabrizio Masi

I SEGRETARI GENERALI

Marcello Minio – Dario Matranga